

COMUNE DI SENIGALLIA
Provincia di Ancona

REGOLAMENTO GENERALE
PER LA GESTIONE DELLE ENTRATE COMUNALI

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 120 del 30.12.2024
Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 30.07.2025
Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del 26.09.2025

Indice

TITOLO 1 DISPOSIZIONI GENERALI	4
Capo I Disposizioni Comuni	4
Articolo 1 Finalità	4
Capo II Entrate Comunali – definizione e gestione	4
Articolo 2 Disciplina delle entrate	4
Articolo 3 Determinazione delle aliquote, delle tariffe, dei prezzi e dei canoni	5
Articolo 4 Addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche	5
Articolo 5 Agevolazioni, riduzioni, esenzioni ed esclusioni	5
Articolo 6 Forme di gestione delle entrate	5
Articolo 7 Responsabile delle entrate	6
Articolo 8 Attività di verifica e di controllo	6
TITOLO 2 ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE	7
Capo I Disposizioni Comuni	7
Articolo 9 Attività di accertamento e rettifica delle entrate tributarie	7
Articolo 9- bis Attività di accertamento e rettifica delle entrate patrimoniali	8
Capo II Contraddittorio preventivo	8
Articolo 10 Principio del contraddittorio	8
Capo III Accertamento con adesione	10
Articolo 11 Disciplina dell'istituto dell'accertamento con adesione	10
Articolo 12 Ambito di applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione	10
Articolo 13 Attivazione del procedimento per la definizione in accertamento con adesione	11
Articolo 14 Accertamento con adesione ad iniziativa dell'ufficio	11
Articolo 15 Accertamento con adesione ad iniziativa del contribuente	11
Articolo 16 Esame dell'istanza ed invito a comparire per definire l'accertamento	12
Articolo 17 Atto di accertamento con adesione	12
Articolo 18 Perfezionamento della definizione	13
Articolo 19 Effetti della definizione	13
Articolo 20 Riduzione della sanzione	13
TITOLO 3 RISCOSSIONE DELLE ENTRATE	13
Capo I Riscossione ordinaria e coattiva	13
Articolo 21 Riscossione ordinaria e coattiva	14
Articolo 22 Interessi	14
Articolo 23 Rimborsi, compensazioni e sospensione dei rimborsi	15
Articolo 24 Importi minimi	15
Articolo 25 Rateizzazioni e dilazioni	16
TITOLO 4 AUTOTUTELA	17
Capo I Potere di autotutela	17
Articolo 26 Esercizio del potere di autotutela obbligatoria	17
Articolo 27 Esercizio del potere di autotutela facoltativa	18
Capo II Diritto di Interpello	18
Articolo 28 Diritto di interpello del contribuente	18
Articolo 29 Istanza di interpello	19
Articolo 30 Adempimenti del Comune	19
Articolo 31 Efficacia della risposta all'istanza di interpello	20
TITOLO 5 SANZIONI AMMINISTRATIVE E TRIBUTARIE	21
Capo I Sanzioni entrate tributarie e patrimoniali	21
Articolo 32 Sanzioni per entrate tributarie e patrimoniali	21

Articolo 33 Criteri di determinazione delle sanzioni	21
Articolo 34 Tutela giudiziaria	22
TITOLO 6 DISPOSIZIONI FINALI	23
Capo I Disposizioni finali	23
Articolo 35 Misure di contrasto all'evasione dei tributi comunali	23
Articolo 36 Interrelazione tra servizi ed uffici comunali	23
Articolo 37 Disposizioni finali e transitorie	23

TITOLO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I

Disposizioni Comuni

Articolo 1

Finalità

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui alle leggi n. 142/1990 e n. 241/1990, al D. Lgs. n. 77/1995, alla legge n. 127/1997 e al D. Lgs. n. 446/1997, che disciplina le entrate relative ai tributi comunali, alle entrate patrimoniali, inclusi i canoni, gli affitti proventi e relativi accessori, alle entrate derivate dalla gestione dei servizi e, comunque, tutte le entrate dell'Ente Locale ad eccezione di quelle derivate dai trasferimenti erariali, regionali e provinciali, ha lo scopo di:
 - ridurre gli adempimenti in capo ai cittadini attraverso la semplificazione e la razionalizzazione dei procedimenti amministrativi;
 - ottimizzare l'attività amministrativa dell'Ente Locale in ottemperanza ai principi di equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza;
 - individuare le competenze e le responsabilità in ordine alla gestione delle entrate, in osservanza delle disposizioni contenute nello statuto del comune e nel regolamento di contabilità;
 - potenziare la capacità di controllo e di verifica della platea contributiva dell'Ente Locale;
 - attuare una corretta, efficace, efficiente ed economica gestione della fiscalità locale;
 - recepire e disciplinare gli strumenti deflattivi del contenzioso previsti dalla vigente normativa.
2. Per quanto non previsto dal disposto regolamentare si applicano le leggi vigenti e, in particolare, per quanto concerne le norme tributarie si tiene riferimento alla specifica individuazione dei soggetti passivi, della base imponibile e della aliquota massima determinata per ogni singolo tributo e delle altre modalità applicative non rimesse alla regolamentazione comunale.

Capo II

Entrate Comunali – definizione e gestione

Articolo 2

Disciplina delle entrate

1. Le entrate tributarie, oltre a quanto disposto dal presente regolamento, sono disciplinate con appositi regolamenti che definiscono i caratteri e le modalità per la verifica degli imponibili e per il controllo dei versamenti, i procedimenti per l'emissione di accertamento, le modalità per i versamenti, le disposizioni per la riscossione coattiva. Costituiscono entrate tributarie quelle derivanti dall'applicazione di leggi dello Stato, le quali, in attuazione della riserva dell'art. 23 della Costituzione, individuano i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi, le aliquote massime, con esclusione dei trasferimenti di quote di tributi erariali, regionali e provinciali.
2. Le entrate non tributarie sono disciplinate con appositi regolamenti che definiscono i criteri per la determinazione dei canoni o dei corrispettivi anche in relazione ad una suddivisione del territorio comunale, le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle autorizzazioni e delle concessioni, le procedure di versamento e di riscossione, nonché quelle per la riscossione coattiva. Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel precedente comma 1, quali i canoni

e i proventi per l'uso e il godimento di beni comunali, i corrispettivi e le tariffe per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi ed ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune. Sono di natura patrimoniale, a titolo meramente esemplificativo, le seguenti entrate: Canone Patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e Canone Mercatale ai sensi dell' art. 1, commi da 816 a 865 (CUP), della legge 160/2019, Canone sulle pubbliche affissioni, rimborsi spese processuali, sanzioni amministrative per violazione del Codice della Strada di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285, sanzioni amministrative di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689, tariffe per servizi educativi/scolastici, sociali e per impianti sportivi, oneri di urbanizzazione, canoni di locazione, canoni di concessione.

Articolo 3

Determinazione delle aliquote, delle tariffe, dei prezzi e dei canoni

1. Relativamente alle entrate di cui al precedente articolo, compete al Comune, entro i limiti e termini di legge e nel rispetto delle reciproche competenze stabilite dalla legge o dai regolamenti comunali, la determinazione delle aliquote, delle tariffe, dei prezzi e dei canoni.

Articolo 4

Addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche

1. L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è fissata nella misura di 0,8 punti percentuali.
2. Sono esenti dall'addizionale i redditi imponibili ai fini del calcolo dell'addizionale comunale all'IRPEF di importo complessivamente non superiore a € 13.000,00. Per i redditi imponibili complessivamente superiori a € 13.000,00 l'aliquota di cui al comma 1 si applica sull'intero ammontare di reddito e non solo sulla parte che eccede € 13.000,00.

Articolo 5

Agevolazioni, riduzioni, esenzioni ed esclusioni

1. Nel rispetto della normativa vigente ed in ossequio al principio della autonomia, il Consiglio Comunale, per ogni singola fattispecie impositiva e per ciascuna tipologia di entrata, determina le agevolazioni, le riduzioni, le esenzioni e le esclusioni in sede di adozione di ogni specifico regolamento o con deliberazione di natura regolamentare.
2. Eventuali e successive modificazioni dei regolamenti, dovute ad una variazione della norma ovvero a diverse esigenze di politica amministrativa, saranno adottate nei termini di legge.

Articolo 6

Forme di gestione delle entrate

1. I comuni e le province, con provvedimento adottato dal dirigente dell'ufficio competente, possono conferire i poteri di accertamento, di contestazione immediata, nonché di redazione e di sottoscrizione del processo verbale di accertamento per le violazioni relative alle proprie entrate e per quelle che si verificano sul proprio territorio, a dipendenti dell'ente locale o dei soggetti

affidatari, anche in maniera disgiunta, delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di riscossione delle altre entrate, ai sensi dell'art. 52, comma 5, lettera b), del D. Lgs. n. 446/97 e successive modifiche. Si applicano le disposizioni dell'art. 68 comma 1 della legge 488/99, relative all'efficacia del verbale di accertamento.

2. I poteri di cui al comma 1 non includono, comunque, la contestazione delle violazioni delle disposizioni del D. Lgs. n. 285/92 e successive modificazioni. La procedura sanzionatoria amministrativa è di competenza degli uffici degli enti locali.
3. Le funzioni di cui al comma 1 sono conferite ai dipendenti degli enti locali e dei soggetti affidatari che siano in possesso almeno di titolo di studio di scuola media superiore di secondo grado, previa frequenza di un apposito corso di preparazione e qualificazione, organizzato a cura dell'ente locale stesso, ed in superamento di un esame di idoneità.
4. I soggetti prescelti non devono avere precedenti e pendenze penali in corso né essere sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria, ai sensi della legge 1423/56 e successive modificazioni o della legge n. 575/65 e successive modificazioni, salvi gli effetti della riabilitazione.

Articolo 7 ***Responsabile delle entrate***

1. Sono responsabili delle singole entrate i funzionari responsabili del servizio di gestione delle entrate medesime, cui sono state affidate dal Piano Esecutivo di Gestione.
2. Spetta alla Giunta Comunale la funzione di indirizzo e di programmazione delle entrate, in correlazione alle risorse specificamente assegnate con il Piano Esecutivo di Gestione.
3. Spettano al responsabile delle entrate tutte le attività di progettazione, gestione e realizzazione per il conseguimento del risultato, ivi comprese quelle di istruttoria, di verifica, di controllo, di riscossione, di liquidazione, di accertamento e di irrogazione delle sanzioni.
4. Il funzionario del servizio responsabile dell'entrata contesta il mancato pagamento delle somme dovute per crediti non aventi natura tributaria, mediante comunicazione scritta. La comunicazione, recante l'individuazione del debitore, del motivo della pretesa, della somma dovuta, degli eventuali interessi accessori o sanzioni, del termine perentorio per il pagamento e delle relative modalità, l'indicazione del responsabile del procedimento, è resa nota al cittadino mediante notifica ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile o mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento.
5. Per le comunicazioni e gli avvisi attinenti ad obbligazioni tributarie il funzionario responsabile del tributo attua le procedure previste dalla legge e dai regolamenti attuativi.

Articolo 8 ***Attività di verifica e di controllo***

1. In sede di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione, la Giunta Municipale individua i criteri e le priorità con cui effettuare i controlli sulle entrate.
2. Spetta al responsabile di ciascuna entrata il controllo e la verifica dei pagamenti, delle denunce, delle dichiarazioni, delle comunicazioni e di tutti gli adempimenti posti in capo ai cittadini dalla normativa

e dai regolamenti che disciplinano le singole entrate.

3. Nell' ipotesi di progetti di intervento finalizzati ad attività di controllo e di verifica delle attività comunali, salvo non diversamente disposto, il coordinamento di tutto il personale impiegato compete al responsabile medesimo del progetto individuato, anche se il personale dipende funzionalmente e gerarchicamente da altri uffici o servizi.
4. Al fine di limitare il contenzioso, il funzionario responsabile del procedimento - prima dell'emissione dell'avviso di accertamento, di irrogazione della sanzione o dell'ingiunzione - può invitare il contribuente o l'utente a fornire chiarimenti e/o dati ed elementi aggiuntivi per la determinazione della pretesa, indicandone il termine perentorio.
5. Il responsabile del procedimento, attraverso la razionalizzazione e la semplificazione dei procedimenti, ottimizza le risorse assegnate, verificando l'economicità di esternalizzare in parte o completamente le attività di controllo.

TITOLO 2

ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

Capo I

Disposizioni Comuni

Articolo 9

Attività di accertamento e rettifica delle entrate tributarie

1. L'attività di accertamento e di rettifica delle entrate tributarie è svolta dal comune a mezzo dei funzionari all'uopo incaricati o dal concessionario nel rispetto dei termini di decadenza o di prescrizione indicati nelle norme che disciplinano i singoli tributi.
2. L'avviso di accertamento di cui all'art. 1, comma 792 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, emesso per contestare le violazioni relative ai tributi locali, nonché per l'irrogazione di sanzioni amministrative tributarie, deve essere notificato entro i termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, tenuto conto anche delle eventuali proroghe previste con legge nazionale.
3. L'avviso notificato ai sensi del comma 2 deve contenere l'intimazione ad adempiere entro il termine di presentazione del ricorso o l'indicazione di adozione delle disposizioni dettate dall'articolo 19 del Decreto Legislativo del 18 dicembre 1997 n. 472, recante "Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie", nell'ipotesi in cui venga tempestivamente proposto ricorso.
4. L'avviso di accertamento di cui ai commi precedenti deve, altresì, recare espressamente l'indicazione che lo stesso costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione coattiva.
5. L'avviso di accertamento assume la natura di titolo esecutivo trascorso il termine previsto dalla normativa vigente per la proposizione del ricorso. Non si provvede, pertanto, alla preventiva notifica dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, né della

cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602.

6. Le attività di accertamento e di recupero delle somme dovute, sia di natura tributaria che patrimoniale, nel caso di affidamento in concessione a terzi del servizio, sono svolte dal concessionario con le modalità indicate nel disciplinare che regola i rapporti tra comune e tale soggetto.
7. Presso l'ufficio competente potrà essere istituito un apposito sportello abilitato a fornire ai cittadini tutte le informazioni e chiarimenti necessari relativamente alle entrate accertate.

Articolo 9- bis

Attività di accertamento e rettifica delle entrate patrimoniali

1. L'attività di accertamento e di rettifica delle entrate patrimoniali è svolta dal comune a mezzo dei funzionari all'uopo incaricati o dal concessionario nel rispetto dei termini di decadenza o di prescrizione indicati nelle norme che disciplinano le singole entrate.
2. L'avviso di accertamento esecutivo relativo ad entrate di natura patrimoniale di cui all'art. 1, comma 792 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, emesso per il recupero coattivo delle entrate patrimoniali deve essere notificato in conformità ai termini di prescrizione/decadenza previsti per ciascuna tipologia di entrata.
3. L'avviso di accertamento esecutivo patrimoniale deve contenere l'intimazione ad adempiere all'obbligo di pagamento delle somme indicate nell'atto medesimo entro sessanta giorni dalla notifica oppure, nell'ipotesi di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32 del Decreto Legislativo n. 150 del 1° settembre 2011.
4. L'avviso di accertamento esecutivo patrimoniale deve riportare l'indicazione che il medesimo rappresenta titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari; lo stesso deve, altresì, contenere l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione coattiva.
5. L'avviso di accertamento esecutivo patrimoniale diviene titolo esecutivo trascorsi sessanta giorni dalla notifica, senza che sia necessaria la preventiva notifica dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, o della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602.

Capo II

Contraddittorio preventivo

Articolo 10

Principio del contraddittorio

1. Salvo quanto previsto dal comma 2, tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, dovendosi intendere come tali esclusivamente quelli recanti una pretesa impositiva, sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo ai sensi del presente articolo.

2. Non sussiste il diritto al contraddittorio per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni.
3. Ai sensi del comma 2 si considera atto automatizzato o sostanzialmente automatizzato ogni atto emesso dal Comune o dal Concessionario dell'entrata tributaria riguardante esclusivamente violazioni rilevate dall'incrocio di elementi contenuti in banche dati nella disponibilità del Comune. Si considera di pronta liquidazione ogni atto emesso dal Comune o dal Concessionario dell'entrata tributaria a seguito di controlli effettuati sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai dati in possesso dello stesso Comune di Senigallia. Si considera controllo formale della dichiarazione ogni atto emesso dal Comune a seguito di un riscontro formale dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti. Sono quindi esclusi dal contraddittorio preventivo i seguenti atti:
 - a) ruoli e ingiunzioni di pagamento;
 - b) ogni atto relativo alle procedure di riscossione coattiva affidato al Concessionario per la riscossione coattiva dei tributi;
 - c) i provvedimenti di decadenza dal beneficio della rateazione adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 800, della legge 27 dicembre 2019, n.160;
 - d) atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei tributi comunali e relative sanzioni, allorquando la determinazione del tributo dipende dalla dichiarazione presentata dal contribuente o dai dati nella disponibilità del Comune quali, a titolo esemplificativo, i dati catastali, le informazioni relative alla soggettività passiva, le informazioni reperibili dall'anagrafe tributaria - Punto Fisco;
 - e) atti di accertamento con funzioni di sollecito per omesso, insufficiente o tardivo versamento della TARI;
 - f) il rifiuto espresso o tacito a richiesta di rimborso di imposta, sanzioni, interessi o di altri oneri accessori;
 - g) il rigetto espresso o tacito alle istanze di autotutela obbligatoria o il rigetto espresso di autotutela facoltativa di cui agli artt. 26 e 27 del presente regolamento;
 - h) avvisi di accertamento per omessa/infedele dichiarazione relativi alle utenze Tari laddove la determinazione della base imponibile e l'individuazione dei soggetti passivi sia ottenibile dall'incrocio con i dati catastali, anagrafici, fiscali in genere e ogni altra informazione resa disponibile al comune nell'esercizio delle funzioni fiscali, nonché dalle dichiarazioni del contribuente rese ai fini Tari.
4. Non sussiste il diritto al contraddittorio per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione che dovranno essere espressamente motivati nell'atto impositivo.
5. Per consentire il contraddittorio, l'Ufficio comunale preposto notifica al contribuente uno schema di atto, assegnando il termine di sessanta giorni, con decorrenza dalla ricezione dello schema, per presentare eventuali controdeduzioni. Il contribuente, entro lo stesso termine di 60 giorni, può presentare istanza di accesso ed estrazione copia degli atti del fascicolo.
6. Lo schema di atto deve indicare:
 - a) soggetto passivo e presupposto oggettivo;
 - b) anno d'imposta;
 - c) motivazione, con anche indicazione delle risultanze dell'attività istruttoria;
 - d) maggiori imposte, sanzioni ed interessi dovuti;
 - e) il termine entro cui presentare eventuali controdeduzioni o istanze di accesso ed estrazione copia degli atti del fascicolo;
 - f) invito all'accertamento con adesione per gli atti rientranti in tale istituto.

7. L'avviso di accertamento non è adottato prima della scadenza del termine di 60 giorni di cui al comma 5 del presente articolo. Ai sensi dell'articolo 6-*bis*, comma 3, legge 27 luglio 2000, n. 212, se la scadenza di tale termine è successiva a quella del termine di decadenza per l'adozione dell'atto conclusivo, ovvero se tra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di 120 giorni, tale ultimo termine è posticipato al centoventesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.
8. L'atto adottato all'esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che l'Ufficio comunale preposto ritiene di non accogliere.

Capo III **Accertamento con adesione**

Articolo 11 ***Disciplina dell'istituto dell'accertamento con adesione***

1. Il Comune, per l'instaurazione di un migliore rapporto con i contribuenti improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento di prevenzione e deflattivo del contenzioso, ha previsto nel proprio ordinamento, ai sensi dell'art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, l'istituto dell'accertamento con adesione.
2. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione in contraddittorio col contribuente sulla base dei principi dettati dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e delle disposizioni del presente regolamento.

Articolo 12 ***Ambito di applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione***

1. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e, quindi, di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo e/o di elementi di natura presuntiva, di talché esulano dall'ambito applicativo del procedimento le questioni di diritto e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinata sulla base di elementi certi ed incontrovertibili. Al fine di prevenire errori del contribuente, la possibilità di esperire il procedimento di accertamento con adesione verrà indicata nello schema di cui al precedente art. 10, qualora sussista materia concordabile, e nel successivo avviso di accertamento. Se nello schema e nel successivo atto impositivo non vi è questa indicazione, lo stesso non potrà essere oggetto di accertamento con adesione.
2. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti di contestazione di omissione o infedeltà di adempimenti dichiarativi, non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni né agli atti di contestazione di inadempimento degli obblighi di versamento dei tributi, in quanto difetta materia concordabile.
3. Nei casi di obbligazione solidale, l'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati. La definizione chiesta e ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.

Articolo 13

Attivazione del procedimento per la definizione in accertamento con adesione

1. Il procedimento per la definizione in accertamento con adesione può essere attivato:
 - a. di iniziativa del Comune, nei casi in cui non si applica il contraddittorio preventivo di cui all'art. 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212;
 - b. su istanza del contribuente, nel caso di comunicazione dello schema di accertamento per il quale si applica il contraddittorio preventivo previsto dall'art. 6 bis della legge 212/2000, da presentarsi entro 30 giorni dalla ricezione dello schema di atto;
 - c. su istanza del contribuente, nel caso di avviso di accertamento per il quale si applica il contraddittorio preventivo e senza che il contribuente abbia aderito all'invito all'adesione esposto nello schema, entro 15 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento ed i relativi termini di impugnazione sono sospesi per 30 giorni;
 - d. di comune accordo tra le parti, nell'ambito della procedura di contraddittorio preventivo di cui all'art. 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, laddove emergano i presupposti per un accertamento con adesione.

Articolo 14

Accertamento con adesione ad iniziativa dell'ufficio

1. Il Comune, in presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, salvo che non abbia già comunicato lo schema di cui all'art. 6 bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, con l'invito all'adesione e comunque prima della notifica dell'avviso di accertamento ovvero a seguito di istanza del contribuente, comunica un invito a comparire, con lettera raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata, con l'indicazione:
 - a. della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento;
 - b. dei periodi d'imposta suscettibili di accertamento;
 - c. degli elementi in base ai quali il Comune è in grado di emettere avvisi di accertamento;
 - d. del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

Articolo 15

Accertamento con adesione ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente può presentare istanza di accertamento con adesione, laddove sussista materia concordabile, nei seguenti casi:
 - a) a seguito di notifica di un avviso di accertamento per il quale non si applica il contraddittorio preventivo. L'istanza va presentata con le modalità di cui al comma 2 del presente articolo entro il termine di impugnazione dell'atto innanzi alla Corte di Giustizia tributaria di primo grado. La presentazione dell'istanza determina la sospensione del termine di impugnazione per 90 giorni;
 - b) nel caso di atto soggetto all'obbligo del contraddittorio preventivo: nel termine di 30 giorni dalla ricezione dello schema di atto di cui all'articolo 10 del presente regolamento ovvero, se il destinatario dello schema non ha inteso aderire all'invito all'adesione, entro 15 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento ed in tal caso il relativo termine per l'impugnazione è sospeso per 30 giorni.

2. L'istanza può essere presentata all'Ufficio mediante consegna diretta, a mezzo posta raccomandata o tramite posta elettronica certificata.
3. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.
4. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, il Comune anche a mezzo mail, formula l'invito a comparire.

Articolo 16

Esame dell'istanza ed invito a comparire per definire l'accertamento

1. La presentazione dell'istanza di cui all'art. 15 del presente regolamento viene verificata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui all'art.12.
2. In caso di sussistenza dei requisiti, l'istanza viene accolta e si provvede alla comunicazione al contribuente dell'invito a comparire con indicazione del giorno ed orario, eventualmente preventivamente concordato; in caso di insussistenza dei requisiti l'istanza viene rigettata.
3. Eventuali e motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.
4. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato istanza di accertamento con adesione successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica, che sia stato preceduto dal contraddittorio preventivo ai sensi dell'art. 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, il Comune, ai fini dell'accertamento con adesione, non è tenuto a prendere in considerazione elementi di fatto diversi da quelli dedotti con le eventuali osservazioni presentate dal contribuente, ai sensi del suddetto art. 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e comunque da quelli che costituiscono l'oggetto dell'avviso di accertamento o rettifica.
5. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo della procedura è dato atto in apposito verbale da parte del Funzionario incaricato del procedimento.

Articolo 17

Atto di accertamento con adesione

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento sia concordato con il contribuente, il Comune redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal Funzionario responsabile del tributo o suo delegato.
2. Nell'atto di definizione vanno indicati:
 - a. gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti;
 - b. la liquidazione delle maggiori tasse, imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione;
 - c. le modalità di versamento delle somme dovute.

Articolo 18
Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso e, in caso di pagamento rateale, con pagamento della prima rata accordata e la prestazione della garanzia eventualmente richiesta. Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire al Comune la quietanza del pagamento dell'intero importo delle somme dovute, ovvero dell'importo della prima rata con copia della garanzia ove necessaria. Il Comune, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.

Articolo 19
Effetti della definizione

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte del Comune.
2. L'intervenuta definizione non esclude peraltro la possibilità per il Comune di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione, né dagli atti in possesso alla data medesima.
3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento alla definizione.
4. Nel caso in cui il contribuente non provveda alla regolarizzazione con le modalità e nei tempi indicati, l'accertamento con adesione non si perfeziona e l'ufficio provvede ad avviare le procedure per la riscossione.

Articolo 20
Riduzione della sanzione

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni di omessa o infedele dichiarazione che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.

TITOLO 3
RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

Capo I
Riscossione ordinaria e coattiva

Articolo 21
Riscossione ordinaria e coattiva

1. La riscossione delle entrate avviene secondo il disposto normativo e dei singoli regolamenti attuativi.
2. I funzionari degli uffici appongono il visto di esecutorietà per i ruoli principali e suppletivi previsti per la riscossione delle entrate di loro competenza.
3. I regolamenti relativi alla gestione delle singole entrate possono prevedere la riscossione mediante ingiunzione di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. La relativa procedura è di competenza del funzionario responsabile dell'entrata di cui al precedente art. 7.
4. Possono essere recuperati mediante ricorso al giudice ordinario i crediti derivanti dalle entrate patrimoniali, qualora il funzionario ne determini l'opportunità e/o la convenienza economica.
5. Compete al funzionario responsabile dell'entrata la formazione dei ruoli coattivi per le entrate di propria competenza per le quali lo specifico regolamento di gestione prevede la riscossione ai sensi del D.P.R. 602 del 1973; compete, comunque, al medesimo funzionario responsabile il visto di esecutorietà sul ruolo approvato nonché l'accertamento dell'entrata. L'ufficio tributi e canoni presterà collaborazione in termini esclusivamente operativi per la creazione informatica della minuta e l'invio del ruolo.
6. ruoli vengono formati sulla base degli elenchi predisposti dagli uffici che gestiscono le entrate con esclusione dei ruoli per le violazioni al codice della strada (di competenza della Polizia Municipale). Gli elenchi, corredati dall'attestazione del funzionario che comprova il titolo per la riscossione coattiva, sono trasmessi al concessionario per la riscossione nazionale o al concessionario privato individuato.
7. Il mancato pagamento dell'avviso di accertamento esecutivo o dell'ingiunzione e dei relativi eventuali solleciti entro la scadenza indicata comporta l'avvio delle procedure, cautelari ed esecutive, disciplinate dal Codice di Procedura Civile e dal Titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602, per il recupero delle somme non corrisposte, con relativo aggravio di spese a carico del debitore.

Articolo 22
Interessi

1. La misura degli interessi dovuti per la riscossione e per il rimborso dei tributi è pari al tasso di interesse legale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili e si considerano su tutte le somme dovute, esclusi sanzioni, interessi, spese di notifica e oneri di riscossione; si applicano gli interessi di mora nella misura del tasso di interesse legale: - decorsi 30 giorni dall'esecutività dell'atto di cui all'art. 1, comma 792, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, e fino alla data di effettivo pagamento; - dalla data di scadenza di pagamento dell'ingiunzione alla data di effettivo pagamento.

Articolo 23
Rimborsi, compensazioni e sospensione dei rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza. La mancata effettuazione del rimborso entro il termine suddetto equivale a rifiuto tacito della restituzione. Le istanze di rimborso vengono esaminate secondo l'ordine cronologico di acquisizione delle stesse al protocollo dell'Ente; tuttavia potrà essere data priorità, in deroga al criterio anzidetto, alle istanze di rimborso presentate per importi di ammontare complessivamente pari o superiore a € 5.000,00.
2. I contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle dovute al Comune a titolo di tributi locali.
3. Ai fini dell'applicazione del comma precedente, il contribuente dovrà presentare al responsabile del tributo per il quale è dovuto il versamento apposita istanza contenente la volontà di adempiere, in tutto o in parte, all'obbligazione tributaria utilizzando il credito vantato. L'istanza dovrà contenere, tra l'altro, l'indicazione esatta del credito e l'importo che si intende utilizzare per la compensazione.
4. L'istanza prevista al comma 3 deve essere presentata almeno 60 giorni prima della data prevista per il pagamento del tributo.
5. Il funzionario responsabile del tributo, accertata la sussistenza del credito, provvede ad emettere apposito provvedimento di rimborso in compensazione e a darne immediata comunicazione al contribuente.
6. Nei casi in cui il debitore o i soggetti obbligati in solido vantino un credito nei confronti del Comune, il pagamento è sospeso se sia stato notificato atto di contestazione o di irrogazione della sanzione o provvedimento con il quale vengano accertati maggiori tributi o di ingiunzione di pagamento/accertamento esecutivo di cui all'art. 1, comma 792, lett. a), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ancorché non definitivi. La sospensione opera nei limiti di tutti gli importi dovuti in base all'atto o alla decisione della Corte di Giustizia Tributaria ovvero dalla decisione di altro organo.

Articolo 24
Importi minimi

1. Non sono dovuti i versamenti fino a concorrenza dei seguenti importi e per i seguenti tributi:
 - Canone patrimoniale unico presupposto pubblicità: € 2,00;
 - IMU: € 10,00;
 - TARI: € 10,00;
 - TARI giornaliera € 2,00.I predetti importi si intendono riferiti al singolo tributo dovuto per ciascun anno e non alle singole rate di acconto/saldo.
2. Per i tributi comunali non si procede ad accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi, né si procede al rimborso, fino alla concorrenza dell'importo di Euro 16,00 comprensivo di sanzioni ed interessi.

Articolo 25
Rateizzazioni e dilazioni

1. Il funzionario responsabile dell'Ufficio Tributi e Canoni, relativamente alle entrate ad esso assegnate dall'Ente ed i Responsabili di tutte le altre entrate comunali assegnatari delle stesse in base al Peg approvato dalla Giunta Comunale possono concedere il pagamento rateizzato delle entrate alle seguenti condizioni:
 - il soggetto deve essere in obiettive e temporanee difficoltà ad adempiere, come da dichiarazione resa in sede di presentazione dell'istanza;
 - la domanda deve essere motivata e presentata:
 - al Comune, prima dell'inizio della procedura coattiva,
 - al concessionario della riscossione, dopo l'inizio della procedura coattiva;
 - non devono sussistere altri debiti tributari accertati nei riguardi del Comune né morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni e non sono possibili ulteriori rateazioni o dilazioni per pagamenti di importi già dilazionati;
 - è possibile chiedere la rateizzazione contemporanea del pagamento di più atti, purché tutti attinenti al medesimo tributo e della medesima tipologia (es. più avvisi di accertamento); in tal caso le soglie d'importo per la definizione del numero di rate concedibili si applicano con riferimento alla somma degli importi di tutti i provvedimenti di cui si chiede la dilazione;
 - nel caso in cui gli atti siano relativi a tributi diversi, il contribuente dovrà presentare, per ciascun tributo, distinte domande di rateizzazione;
 - nel caso in cui il contribuente abbia in corso altre rateizzazioni concesse ai sensi del presente Regolamento, ai fini della sola garanzia, il limite complessivo del debito rateizzato deve essere valutato tenendo conto anche del debito residuo ancora da estinguere.
 - il periodo massimo di dilazione è di:
 - * fino a € 100,00 nessuna dilazione;
 - * da € 100,01 a € 200,00 fino a 3 rate mensili;
 - * da € 200,01 a € 500,00 fino a 6 rate mensili;
 - * da € 500,01 a € 3.000,00 fino a 12 rate mensili;
 - * da € 3.000,01 a € 6.000,01 fino a 18 rate mensili;
 - * da € 6.000,01 a € 20.000,00 fino a 36 rate mensili;
 - * da € 20.000,01 a € 50.000,00 fino a 48 rate mensili;
 - * oltre 50.000,00 fino a 60 rate mensili.
2. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata il debitore deve adempiere al pagamento di questa in coda all'ultima rata corrispondendo gli interessi legali relativi a tale ulteriore dilazione.
3. Ci si può avvalere del beneficio di cui al precedente capoverso per un massimo di due volte.
4. Nel caso di mancato pagamento di una terza rata, anche non consecutiva, il debitore decade dal beneficio della rateizzazione senza necessità di nessuna ulteriore comunicazione e l'importo dovuto sarà riscosso coattivamente con le modalità di cui all'art. 21 del presente regolamento.
5. In caso di rateizzazioni per importi superiori ad euro 25.000,00 il debitore dovrà presentare, a garanzia, una fideiussione bancaria o assicurativa. La polizza fideiussoria deve essere prestata a garanzia del totale delle somme dovute, comprensivo degli interessi legali e oneri aggiunti. La fideiussione deve contenere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e deve essere attivabile a semplice richiesta del Comune di Senigallia, anche in caso di contestazioni da parte del debitore garantito.

6. In alternativa alla fideiussione bancaria o assicurativa il debitore può presentare, previo parere positivo della Giunta Comunale, garanzia anche a mezzo ipoteca volontaria di primo grado, di cui agli artt. 2821 e seguenti del Codice Civile, su beni di proprietà del contribuente ovvero di un terzo datore di ipoteca, previamente individuati di comune accordo con il Comune, per un valore dei beni pari a 2 volte il debito da rateizzare. È, altresì, consentito al debitore cedere al Comune crediti certi ed esigibili vantati presso terzi dal debitore medesimo, con la formula *pro-solvendo*. In deroga al quinto comma del presente articolo si stabilisce che, qualora non venisse rispettato il pagamento anche di una sola rata del piano di rateizzazione, l'Ente potrà richiedere la vendita forzata del bene presentato in garanzia. Al fine dell'accoglimento della richiesta di rateizzazione è, altresì, obbligatoria la presentazione di:
- a) idonea perizia giurata a firma di un professionista abilitato scelto dal Comune, ovvero idonea perizia estimativa, redatta su richiesta del Comune dai tecnici dell'Agenzia del Territorio, con relativo onere in entrambe le ipotesi a carico del debitore;
 - b) certificato ipotecario.
- 6.bis Per i contribuenti che accedono agli istituti previsti e disciplinati dal Codice della Crisi ex D. Lgs. 14/2019, quali a titolo esemplificativo la Composizione negoziata, gli Accordi di ristrutturazione dei debiti e il Concordato preventivo, il piano di rateizzazione di cui all'art. 25 del vigente Regolamento Generale per la gestione delle Entrate Comunali trova applicazione senza le garanzie di cui ai commi 5 e 6.
7. La procedura di rateazione prevista dal presente articolo si applica anche agli importi di debiti tributari e non affidati, tramite emissione di ruoli, al concessionario privato della riscossione individuato ex art. 52 D. Lgs. 446/97.

TITOLO 4 AUTOTUTELA

Capo I Potere di autotutela

Articolo 26 *Esercizio del potere di autotutela obbligatoria*

1. Il Funzionario responsabile procede in tutto o in parte all'annullamento di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, nei seguenti casi di manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione:
 - a) errore di persona;
 - b) errore di calcolo;
 - c) errore sull'individuazione del tributo;
 - d) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'Ufficio;
 - e) errore sul presupposto d'imposta;
 - f) mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;
 - g) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza.
2. L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di sentenza passata in giudicato favorevole all'amministrazione comunale, nonché decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione.

3. Ai sensi dell'articolo 10-*quater*, legge 27 luglio 2000, n. 212, con riguardo alle valutazioni di fatto operate dall'Ufficio preposto ai fini del presente articolo, in caso di avvenuto esercizio dell'autotutela, la responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, è limitata alle ipotesi di dolo.
4. Ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera g-*bis*), del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il contribuente può proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado avverso il rifiuto espresso o tacito sull'istanza di autotutela nei casi previsti dal presente articolo, entro il termine indicato dall'articolo 21 del medesimo Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
5. L'istanza di autotutela del contribuente deve essere presentata entro e non oltre il termine di cinque anni dalla data di notifica dell'atto impositivo al quale si riferisce l'istanza.

Articolo 27

Esercizio del potere di autotutela facoltativa

1. Fuori dei casi di cui al precedente art. 26, il Funzionario responsabile può comunque procedere all'annullamento, in tutto o in parte, di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, in presenza di una illegittimità o dell'infondatezza dell'atto o dell'imposizione.
2. Ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera g-*ter*), del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il contribuente può proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado avverso il rifiuto espresso sull'istanza di autotutela nei casi previsti dal presente articolo entro il termine indicato dall'articolo 21 del medesimo Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
3. L'istanza di autotutela del contribuente deve essere presentata entro e non oltre il termine di cinque anni dalla data di notifica dell'atto impositivo al quale si riferisce l'istanza.

Capo II

Diritto di Interpello

Articolo 28

Diritto di interpello del contribuente

1. Il diritto di interpello ha la funzione di far conoscere preventivamente al contribuente quale sia la portata di una disposizione tributaria o l'ambito di applicazione della disciplina sull'abuso del diritto ad una specifica fattispecie e quale sarà il comportamento dell'amministrazione comunale in sede di controllo.
2. Ciascun contribuente, qualora ricorrano condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di una disposizione normativa riguardante tributi comunali e sulla corretta qualificazione di una fattispecie impositiva alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, può inoltrare all'amministrazione comunale istanza di interpello.
3. L'istanza d'interpello deve riguardare l'applicazione della disposizione tributaria a casi concreti e personali.

4. Il contribuente dovrà presentare l'istanza di interpello prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello.
5. L'istanza di interpello, redatta in carta libera ed esente da bollo, è presentata all'amministrazione comunale mediante consegna a mano o mediante spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento o per via telematica attraverso PEC. L'istanza deve fare espresso riferimento alle disposizioni di cui al presente articolo.
6. La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

Articolo 29

Istanza di interpello

1. L'istanza di interpello deve contenere a pena di inammissibilità:
 - a) i dati identificativi del contribuente e l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell'amministrazione comunale e deve essere comunicata la risposta;
 - b) la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale sul quale sussistono obiettive condizioni di incertezza della norma o della corretta qualificazione di una fattispecie impositiva;
 - c) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione;
 - d) l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
 - e) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante.
2. All'istanza di interpello deve essere allegata copia della documentazione non in possesso dell'amministrazione comunale ed utile ai fini della soluzione del caso prospettato.
3. L'istanza è inammissibile se:
 - a) è priva dei requisiti di cui al comma 1, lett. a) e b);
 - b) non è presentata preventivamente, ai sensi del comma 4 dell'art. 28;
 - c) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza, ai sensi del comma 2 dell'art. 28;
 - d) ha ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
 - e) verte su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza, ivi compresa la notifica di un questionario;
 - f) il contribuente invitato a integrare i dati che si assumono carenti, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.

Articolo 30

Adempimenti del Comune

1. La risposta, scritta e motivata, fornita dall'amministrazione comunale è notificata al contribuente, nei modi di legge, entro novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza di interpello da parte dell'amministrazione stessa. Il termine di novanta giorni è sospeso tra il 1° e il 31 agosto e se cade il sabato o un giorno festivo è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
2. Quando non sia possibile fornire una risposta sulla base del contenuto dell'istanza e dei documenti

allegati, l'amministrazione comunale può richiedere, una sola volta, al contribuente di integrare l'istanza di interpello o la documentazione allegata. In tal caso il parere sull'interpello è reso entro 60 giorni dalla recezione della documentazione integrativa. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine di un anno comporta rinuncia all'istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge.

3. Le risposte fornite dall'amministrazione comunale sono pubblicate in forma anonima sul proprio sito internet.

Articolo 31 ***Efficacia della risposta all'istanza di interpello***

1. La risposta ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla medesima fattispecie oggetto dell'istanza di interpello, salvo modifiche normative.
2. Qualora la risposta su istanze ammissibili e recanti l'indicazione della soluzione di cui al comma 1 dell'art. 29, lettera d), non pervenga entro il termine di cui all'art. 30, comma 1, si intende che l'amministrazione comunale concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal contribuente, fatto salvo quanto disposto dal comma 2 dell'art. 30.
3. Con gli atti amministrativi emanati in difformità della risposta fornita dall'amministrazione comunale, ovvero della interpretazione sulla quale si è formato il silenzio assenso, non possono essere irrogate sanzioni e richiesti interessi.
4. L'amministrazione comunale può successivamente rettificare la propria risposta con atto da notificare, nei modi di legge, con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante, salvo l'applicazione del comma 3.
5. Le risposte alle istanze di interpello non sono impugnabili.
6. La presentazione dell'istanza di interpello è gratuita.

TITOLO 5

SANZIONI AMMINISTRATIVE E TRIBUTARIE

Capo I

Sanzioni entrate tributarie e patrimoniali

Articolo 32

Sanzioni per entrate tributarie e patrimoniali

1. All' applicazione delle sanzioni provvede il Funzionario responsabile del tributo, al quale competono tutte le attività inerenti l'esercizio della funzione.
2. Il predetto Funzionario, per le violazioni la cui sanzione non è stabilita in misura fissa, gradua nel rispetto dei minimi e massimi edittali l'entità della sanzione con riferimento alla condotta dell'autore della violazione, all'opera da questi svolta per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze nonché alla sua personalità desunta anche dai suoi precedenti fiscali e alle condizioni economiche e sociali, motivandone le ragioni, qualora si discosti dal minimo edittale.
3. Le sanzioni relative alle entrate non tributarie sono previste nei regolamenti di ogni singola entrata.
4. Per gli anni di vigenza del presente regolamento, le sanzioni non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti a favore di un comune diverso.

Articolo 33

Criteri di determinazione delle sanzioni

1. L'entità delle sanzioni per le diverse specie di violazioni viene determinata, entro i limiti minimi e massimi stabiliti dalla legge, sulla base dei seguenti criteri:
 - applicazione della sanzione in misura intermedia tra il minimo e il massimo previsti dalla legge nei casi in cui la violazione concreti un fatto di evasione (omessa presentazione della dichiarazione o denuncia o presentazione di denuncia infedele);
 - applicazione della sanzione nella misura massima prevista dalla legge in caso di violazioni formali che, sebbene non incidenti sulla determinazione del tributo, arrechino pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo;
 - applicazione della sanzione nella misura massima prevista dalla legge per le violazioni a norme che impongono ai contribuenti un obbligo di collaborazione (mancata restituzione di questionari o loro incompleta o infedele compilazione, mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti ecc.);
 - mitigazione delle sanzioni nei casi di adempimento spontaneo tardivo effettuato oltre i termini previsti per il ravvedimento dall'art. 13 del decreto legislativo del 18 dicembre 1997 n.472;
 - aggravamento delle sanzioni in casi di recidiva;
 - riduzione della sanzione applicabile nell'ipotesi che esista manifesta sproporzione tra l'entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione applicabile;
 - applicazione di aumenti diversificati in caso di concorso di violazioni e continuazione, in rapporto al numero di disposizioni violate o violazioni formali della medesima disposizione.

Articolo 34
Tutela giudiziaria

1. Ai fini dello svolgimento della procedura contenziosa in materia di entrate tributarie, ai sensi del D. Lgs. n. 546/1992, il Funzionario Responsabile del Comune o il Concessionario ex art. 52, comma 5, lettera b), del D. Lgs. n. 446/1997, è abilitato alla rappresentanza dell'Ente ed a stare in giudizio anche senza difensore.
2. Ai fini dello svolgimento della procedura di cui al comma precedente, il comune può avvalersi, per la rappresentanza e l'assistenza in giudizio, del Dirigente dell'ufficio legale dell'Ente.
3. Nel caso in cui il Comune decida di avvalersi per la rappresentanza e l'assistenza in giudizio di professionista abilitato, stipulando con lo stesso apposita convenzione, dovranno applicarsi i tariffari minimi di legge.

TITOLO 6 DISPOSIZIONI FINALI

Capo I Disposizioni finali

Articolo 35

Misure di contrasto all'evasione dei tributi comunali

1. L'esercizio di attività commerciali o produttive è subordinato alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi di competenza del Comune di Senigallia, previa adozione di uno specifico regolamento attuativo ai sensi dell'art. 15-ter del D.L. n. 34/2019. Tale disposizione si applica ai soggetti che richiedano o che siano in possesso di licenze, autorizzazioni, concessioni e relativi rinnovi, il cui rilascio competa al Comune di Senigallia anche per il tramite dell'Unione dei comuni della Marca Senone, nonché ai soggetti che inoltrino o abbiano inoltrato segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, la cui ricezione competa al Comune stesso o all'Unione.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 1091, della Legge n. 145/2018, ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo, di cui all'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, l'Ente può destinare il maggior gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'IMU e della TARI, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici preposti alla gestione delle entrate, se necessario, ed al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti in applicazione dell'art. 1, del D.L. n. 203/2005. Le modalità per la costituzione e la ripartizione del relativo fondo incentivante verranno successivamente disciplinate dallo specifico regolamento che sarà approvato dalla Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 48, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000.

Articolo 36

Interrelazione tra servizi ed uffici comunali

1. I servizi e gli uffici comunali sono tenuti a fornire, nel rispetto dei tempi e dei modi prestabiliti, copie di atti, informazioni e dati richiesti dai Responsabili preposti alla gestione delle entrate.
2. I servizi e gli uffici incaricati dei procedimenti di rilascio di autorizzazioni edilizie, di certificati di abitabilità o agibilità, di autorizzazioni per le occupazioni di spazi e aree pubbliche o per l'installazione di mezzi pubblicitari, e, comunque, di ogni atto che possa avere rilevanza ai fini tributari sono tenuti a darne comunicazione sistematica all'ufficio tributi e canoni, con modalità da concordare.
3. Dell'eventuale persistente mancato adempimento il funzionario responsabile informa il Direttore Generale ed il Sindaco, i quali adotteranno i necessari provvedimenti.

Articolo 37

Disposizioni finali e transitorie

1. Si rimanda alle specifiche disposizioni normative per quanto non specificamente previsto dal presente regolamento.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 01/01/2025. Fino alla data del 31/12/2024 resta in vigore

il previgente Regolamento sulle entrate comunali.

3. Tutte le modificazioni alla legislazione sulle entrate comunali si intendono automaticamente acquisite.